

l'agenda del mese

Marzo 2012

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

A cura di Anna De Rosa

LEGGI

ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO E REQUISITO DI STABILIMENTO

Decreto dirigenziale del ministero dei Trasporti del 25 gennaio 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012

Con questo provvedimento, il requisito di stabilimento è diventato indispensabile per l'accesso alla professione di autotrasportatore. Pertanto le imprese di autotrasporto dal 4 febbraio scorso ed entro il 4 giugno 2012, sono tenute a presentare la documentazione dimostrativa del requisito di stabilimento analogamente alla prova della sussistenza degli altri tre requisiti. Le imprese del settore costituite dopo il 4 dicembre 2011 o che abbiano richiesto dopo tale data una modifica dell'iscrizione per l'autorizzazione all'esercizio della professione, dovranno presentarla entro sei mesi a partire dal 4 febbraio.

Dimostrazione possesso: ai fini dell'accesso alla professione, il requisito dello stabilimento, si evince da tre indicatori:

1) la **disponibilità di una sede effettiva e stabile in Italia**, vale a dire di una qualche stanza da utilizzare come ufficio e tenuta tramite locazione, comodato o acquisto. Manca sul punto la precisazione che per dimostrare il requisito della

SOMMARIO

LEGGI

- **Novità sull'accesso alla professione**
- **Accesso all'autotrasporto e requisito di stabilimento**
- **Novità per l'autotrasporto dal decreto semplificazioni**
- **Rimborso delle Accise 2011**
- **Recupero trimestrale delle accise sui carburanti per autotrasporto**
- **Ferrobonus**
- **Costi minimi**
- **Libero accesso al lavoro per rumeni e bulgari**
- **Inail on line**
- **Novità sulla Carta di Qualificazione del Conducente**
- **SENTENZE**
- **Cronotachigrafo e sanzioni**
- **La foto all'autovelox**
- **Se manca l'avviamento non va rettificato il valore della cessione**
- **In caso di incidente, l'etilometro ha pieno valore probatorio**
- **Per evitare un cane, causa un «mortale»: non è reato**

stabilimento possa essere sufficiente indicare come sede, rispetto alle imprese individuali, la residenza anagrafica del titolare; rispetto alle società di persone quella del legale rappresentante e rispetto alla società un personale quella dell'amministratore e socio unico. Le imprese appartenenti a consorzi o cooperative possono eleggere, rispetto sempre allo stabilimento, il domicilio presso tali società aggregative presentando all'Ufficio della motorizzazione competente il modello riportato all'allegato B del decreto. In tutte queste sedi, vanno conservati **una serie di documenti**:

- la documentazione contabile e fiscale
- il libro unico
- la documentazione relativa alla gestione del personale, delle registrazioni dei tempi di guida e di riposo dei conducenti
- ulteriore documentazione di trasporto prevista dalle norme vigenti. Ci sono però alcune eccezioni, previste per andare incontro alle imprese:
 - i documenti contabili, fiscali e di gestione del personale possono essere conservati anche presso la sede di un domiciliario fiscale
 - i documenti sulle registrazioni dei tempi di guida e di riposo e sull'attività di trasporto possono essere tenuti, gratuitamente, anche presso un'associazione provinciale di categoria degli autotrasportatori di cose presso terzi presente in Comitato Centrale.
 - Le imprese appartenenti a consorzi o cooperative a proprietà

* Renault Trucks mantiene gli impegni

divisa possono conservare tutta la documentazione presso le sedi sociali, a meno che non scelgano di tenere la loro documentazione presso un domiciliatario fiscale.

2) l'immissione in circolazione, una volta ottenuta l'autorizzazione all'esercizio della professione, di uno o più veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 ton in una delle forme previste dalla legge (dall'art. 9, comma 9 del decreto dirigenziale del 25 novembre 2011) quindi anche tramite locazione e comodato.

Per consorzi e cooperative che non dispongono di automezzi, il requisito viene dimostrato tramite i veicoli immessi in circolazione dalle imprese consorziate o associate.

3) lo svolgimento delle attività di manutenzione dei veicoli in maniera efficace e continuativa presso una sede operativa in Italia. In pratica rispetto a questo requisito è sufficiente disporre di un'officina interna (ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.P.R 14.12.1999, n. 558) o di un'officina di riparazioni esterna all'impresa che eserciti l'attività di autoriparazione (a norma della Legge 122/1992), almeno per le sezioni meccanica motoristica ed elettrauto. Le imprese appartenenti ai consorzi ed alle cooperative possono avvalersi delle officine delle strutture associative.

Le modifiche dei requisiti rispetto allo stabilimento devono comunicarsi all'Ufficio della motorizzazione competente per la sede principale, entro 30 giorni.

NOVITÀ PER L'AUTOTRASPORTO DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd. decreto semplificazioni), pubblicato sul suppli-

mento n. 27 alla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012

Il decreto semplificazioni si pronuncia anche in materia di autotrasporto. Infatti, rivede il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti, **eliminando i divieti di circolazione durante i giorni pre e post festivi**. Il provvedimento stabilisce che tali divieti dovranno essere individuati in modo da contemporaneare le esigenze di sicurezza stradale con gli effetti che tali divieti determinano sulle attività di autotrasporto e sul sistema economico e produttivo nel suo complesso.

Inoltre introduce la norma in materia di accesso alla professione che dispensa dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità professionale chi abbia superato un corso di istruzione secondaria o chi abbia diretto in maniera continuativa, per almeno dieci anni antecedenti il 4 dicembre 2009, una o più imprese di trasporto italiane o comunitarie, che siano in attività alla data di entrata in vigore del decreto.

Altra importante questione affrontata dal provvedimento è la revisione dei tempi dell'obbligo di **taratura periodica** del cronotachigrafo sui veicoli adibiti al trasporto su strada che, conformemente a quanto previsto in altri paesi europei, da annuale diventa **biennale**.

Va inoltre ricordata l'innovazione introdotta sul **rinnovo delle patenti degli ultrattantenni** che con il decreto in questione necessita ora dell'**attestazione del medico curante** e quindi esonerà l'utente dal sottoporsi a verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale. Il rinnovo va effettuato comunque ogni due anni. Si anticipa in tal modo all'entrata in vigore del decreto, l'abrogazione della norma che prevede per gli ultrottantenni di

poter continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale, a seguito di visita medica specialistica biennale, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti (art. 115, comma 2/bis D.Lgs. n. 285/1992).

Infine, a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli, il cosiddetto «**bolillo blu**», è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo.

RIMBORSO DELLE ACCISE 2011

Nota Agenzia delle Dogane 4 gennaio 2012

Con propria nota l'Agenzia delle Dogane ha anticipato di circa due mesi, rispetto allo scorso anno, la procedura per il recupero delle accise sul gasolio consumato nel 2011, da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi ed in conto proprio, con autoveicoli o complessi veicolari di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Oggetto. L'Agenzia ha evidenziato le diverse entità del rimborso, dovute ai cinque aumenti delle accise verificatisi lo scorso anno, le modalità e le procedure da seguire per ottenerne l'agevolazione, al fine, di rendere più celere la fruizione del beneficio, nonché la conferma del codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito in F24, che è lo stesso dello scorso anno:

6740.

Compilazione e invio. Per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni da consegnare ai competenti Uffici delle Dogane (insieme ai relativi dati salvati su supporto

informatico) bisogna utilizzare il nuovo software aggiornato. Inoltre si deve disporre di tutte le fatture del gasolio acquistato nel 2011. L'invio è ammesso fino alla data del 30 giugno 2012 e, una volta presentata la domanda, il credito diventa fruibile decorsi 60 giorni dalla presentazione, in assenza di una pronuncia sulla stessa da parte delle stesse Dogane.

Entità del rimborso. Il rimborso richiedibile per ogni litro di gasolio consumato e fatturato si articola secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Entità del rimborso	Periodo di consumo (2011)
1,978609 centesimi a litro	dal 1° gennaio al 5 aprile
2,708609 centesimi a litro	dal 6 aprile al 27 giugno
6,708609 centesimi a litro	dal 28 al 30 giugno
6,898609 centesimi a litro	dal 1° luglio al 31 ottobre
7,788609 centesimi a litro	1° novembre al 6 dicembre
18,998609 centesimi a litro	dal 7 al 31 dicembre

Esclusioni. Sono esclusi dal beneficio del gasolio consumato i veicoli di massa inferiore a 7,5 tonnellate, in quanto la Commissione UE non si è ancora pronunciata sulla richiesta avanzata dal nostro Paese di ricomprendersi tali consumi nell'aggravazione in esame. Per questa ragione, l'Agenzia precisa per ora che detti consumi «non possono essere, al momento, ammessi alla

fruizione del beneficio fiscale in parola».

Utilizzo del credito in compensazione e codice tributo. L'Agenzia delle Dogane conferma anche per quest'anno il codice tributo 6740, da utilizzare sul modello F24, richiamando l'attenzione sul rispetto del limite annuale delle compensazioni di crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi: limite fissato a 250.000 euro annui, con possibilità di utilizzare l'intera eccedenza a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata (ad esempio l'anno 2012, con riferimento alle eccedenze maturette nel 2009). Le compensazioni operate al di fuori di questo limite si considerano come non avvenute, con conseguenti effetti anche sul piano sanzionatorio.

L'Agenzia ribadisce che il credito d'imposta sulle accise va utilizzato entro l'anno solare in cui è sorto e che per le eccedenze non compensate entro la fine di quest'anno, occorre chiederne il rimborso in denaro agli stessi Uffici entro il 30 giugno 2013. Per questo è consigliabile che le imprese si avvalgano del credito di imposta per le accise **entro il mese di Dicembre**, con precedenza rispetto agli altri crediti per i quali le singole leggi istitutive non prevedono limiti di tempo per il loro utilizzo in compensazione.

RECUPERO TRIMESTRALE DELLE ACCISE SUI CARBURANTI PER AUTOTRASPORTO

Decreto Legge sulle liberalizzazioni n.1 di gennaio 2012, pubblicato sul Supplemento ordinario n.18 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 Gennaio 2012

Nel decreto legge in materia di liberalizzazioni delle attività economiche è stata inserita la norma che fa diventare da annuale **a trimestrale**

il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato dalle imprese di autotrasporto merci, sui veicoli di massa complessiva pari o superiore alle 7,5 ton. In particolare, sono state introdotte varie modifiche sulle modalità e scadenza delle richieste, sull'ammontare del credito, sul finanziamento dei benefici, e sui rimborsi. Vediamole in dettaglio.

Modalità e scadenza delle richieste: la richiesta per ottenere la misura deve presentarsi, **a pena di decaduta** dal diritto, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui sono stati eseguiti i consumi. Viene quindi meno il termine finora vigente, quello cioè del 30 Giugno dell'anno successivo alla scadenza dell'anno solare di riferimento. Di conseguenza, anche il chilometraggio da specificare nella domanda sarà quello registrato alla fine del trimestre oggetto della domanda di recupero. Si allunga la scadenza entro cui il credito di imposta è utilizzabile in compensazione: in pratica ci sarà un anno di tempo in più, visto che il decreto fissa detta scadenza **al 31 Dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto il credito.**

Ammontare del credito: l'ammontare del credito di imposta per il rimborso delle accise, non è soggetto al limite di utilizzo di 250.000 € annui, fissato in generale per tutti i crediti di imposta dalla Legge.

Finanziamento: l'anticipo dei tempi per fruire di questa misura comporta una spesa, per le casse dello Stato, di 26,4 milioni, che viene finan-

ziata con la somma di 400 mln di € stanziata per il settore dalla Legge di stabilità 2012.

Rimborsi: il rimborso delle accise per gli autotrasportatori diventa una misura strutturale, pertanto se verranno in seguito decisi nuovi incrementi della accise, non ci sarà bisogno più di una norma specifica che riconosca il diritto delle imprese di autotrasporto a recuperare questi incrementi. Ciò vale anche per quegli aumenti che potranno essere decisi nel 2012 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane, stante il disposto della Legge di stabilità 2012, che a tal fine assicura maggiori entrate per il bilancio dello Stato, per 65 mln di Euro.

Ferrobonus

Commissione Europea, decisione C(2011) 9794 del 16 Dicembre 2011

Il Ministero dei Trasporti ha reso noto che la Commissione Europea, con questa decisione del dicembre scorso, ha dichiarato compatibile con il mercato interno il regime di sostegno per il trasporto combinato ferroviario (cd ferrobonus).

Benefici e domanda. Per poter fruire dell'incentivo, fissato in un massimo di 2,00 € per ogni treno*Km, la domanda di ammissione doveva essere presentata al Ministero dei Trasporti entro lo scorso 6 Febbraio, sul presupposto fondamentale che per accedervi bisognava aver commissionato dei servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi, nel periodo dal 15 Ottobre 2010 al 14 Ottobre 2011.

La specifica domanda per richiedere il rimborso trimestrale delle accise può essere presentata sia presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane della propria area (quello cioè nel cui ambito territoriale è

ubicata la sede legale dell'azienda o la principale tra quelle operative), sia per via telematica, inviando le dichiarazioni per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., con accesso per la compilazione e le ulteriori istruzioni sul software con nota esplicativa al sito dell'Agenzia (www.agenziadogane.it).

COSTI MINIMI

Determinazione dell'Osservatorio per l'autotrasporto del 19 Gennaio 2012

L'Osservatorio per l'autotrasporto ha aggiornato i costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nello scorso mese di Dicembre dal Ministero dello Sviluppo economico, pari a 1,610 €/litro. Questo prezzo è stato poi depurato dall'Iva e dall'ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton). I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti nel corrente mese di Gennaio.

I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le ulteriori classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton che di seguito si riportano:

1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e mesaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;

8. trasporto con veicoli ribaltabili;

9. trazionismo di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno, in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità del vettore/subvettore.

10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.

Per quanto concerne i costi minimi di esercizio, alcuni si applicano solo al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo degli autotrasportatori, come richiesto dalla legge (art.2 del D.Igvo 286/2005).

In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio diversi da quelli succitati, con la conseguenza che si deve far riferimento a questi ultimi quando il contratto di trasporto venga stipulato in uno dei seguenti modi:

- tra un committente non iscritto all'Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
- tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta (ex art.6 del D.Igvo 286/2005), anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo.

Insieme alle tabelle aggiornate, il Ministero ha divulgato anche la nota metodologica dove sono stati riportati i costi presi in esame nell'elaborazione dei dati.

LIBERO ACCESSO AL LAVORO PER RUMENI E BULGARI

Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro, circolare n. 728 del 3 febbraio 2012

Il Governo italiano ha deciso di rinunciare nel 2012 al regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro per i cittadini rumeni e bulgari. Ciò significa che da quest'anno

per le aziende che intendono assumere lavoratori rumeni e bulgari è superato il problema di richiedere il nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione competente e l'assunzione di questi lavoratori può avvenire liberamente, senza alcuna ulteriore formalità rispetto a quelle seguite per i cittadini degli altri Stati della U.E.

Questa nuova disciplina di libero accesso al lavoro nei confronti dei bulgari e dei rumeni non è però generalizzata in tutti gli Stati della Ue, infatti non la condividono ben 9 Paesi quali Austria, Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Olanda.

INAIL ON LINE

Inail, circolare n.1 del 10 gennaio 2012

L'Inail, con questa circolare ha reso noto che al fine di ridurre i costi di gestione dei procedimenti amministrativi che fanno capo all'Istituto, sono state individuate una serie di dichiarazioni che, da quest'anno, devono presentarsi esclusivamente in via telematica.

In particolare, si tratta:

- della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi;
 - della comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate;
 - della domanda di ammissione della riduzione dei premi assicurativi, da parte delle imprese artigiane;
 - della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata di premio anticipato, nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi.
- Sullo specifico della dichiarazione delle retribuzioni, la circolare sottolinea

che a partire dall'autoliquidazione 2011/2012, essa può presentarsi esclusivamente in via telematica (direttamente o tramite degli intermediari abilitati agli adempimenti in materia di lavoro,

tra cui gli appositi servizi istituiti dalle associazioni di categoria) con:

- «invio telematico dichiarazione salari», con accesso da www.inail.it – Punto cliente;
- «AL.P.I. on line», con accesso da www.inail.it – Punto cliente

L'invio deve essere fatto entro Venerdì 16 Marzo 2012 fermo restando che i premi andavano pagati entro il 16 Febbraio scorso.

Coloro che, per la prima volta, si avvalgono della rateizzazione in quattro rate del premio, devono esprimere tale volontà nel modulo 1031 per la dichiarazione delle retribuzioni, barrando l'apposita casella, da inviare all'Inail entro il 16 Marzo in via telematica tramite uno dei servizi su elencati. Analogamente coloro che non intendessero più fruire di questo beneficio, devono servirsi sempre del servizio on line. Gli artigiani interessati a richiedere la specifica riduzione del premio prevista per questa categoria, devono presentare il modulo 1031 esclusivamente in via telematica entro il 16 Marzo, ricordandosi anche qui di barrare l'apposita casella dove certificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge istitutiva. Per gli artigiani privi di lavoratori dipendenti, inoltre, è a disposizione anche il contact center multicanale (n. verde 803164), al quale comunicare queste informazioni e l'eventuale intenzione di rateizzare il premio in quattro tranches.

NOVITÀ SULLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

Direttore Generale della Motorizzazione. Circolare n. 510 del

10 Gennaio 2012

Con questa circolare si prevede la possibilità di sostituire una o più delle lezioni teoriche previste per il rinnovo della CQC, pari a 35 ore, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno, da lezioni registrate su supporto multimediale, alla presenza del responsabile del corso. Il Ministero comunque per evitare che la formazione periodica fosse impartita esclusivamente tramite dei supporti multimediali ha stabilito in particolare, che, **per ciascun modulo di 7 ore, almeno due ore di lezione** debbano essere svolte con «sistema frontale», quindi **alla presenza di un docente** in grado di interagire con i partecipanti al corso per verificarne il livello di comprensione. La ragione è presto spiegata: i primi conducenti titolari di patente «C» che dovranno rinnovare la carta in scadenza il 9 Settembre 2014 sono quelli che l'hanno ottenuta «per documentazione», senza aver sostenuto una formazione iniziale. Questi possono effettuare il corso di formazione 18 mesi prima della scadenza della carta, ma possono avvalersi o meno dei supporti multimediali per un certo numero di ore di lezione, con dei distinguì:

- se la formazione periodica viene impartita senza l'utilizzo di sistemi multimediali, il responsabile del corso può essere il legale rappresentante dell'ente che lo svolge, ovvero persona da questi delegata in possesso dell'abilitazione di insegnante o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale, a prescin-

dere dall'anzianità e dagli ulteriori requisiti previsti per svolgere il ruolo di docenti in questi corsi;

- se la formazione periodica prevede l'impiego anche di sistemi multimediali, il legale rappresentante dell'ente erogatore può ricoprire il ruolo di responsabile del corso solo se in possesso dell'abilitazione di in-

segner o della qualifica di esperto in materia di organizzazione aziendale, con le anzianità previste per gli insegnanti, cioè aver esercitato almeno 3 anni negli ultimi 5; per gli esperti, cioè aver maturato almeno 3 anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto, negli ultimi 5. In caso contrario, il ruolo di

responsabile del corso va delegato a persona in possesso dei suddetti requisiti.

Restano, invece, confermate tutte le altre disposizioni sulla CQC contenute nel D.M del 16 Ottobre 2009 e nel Decreti Dirigenziali del 22 Ottobre 2010.

SENTENZE

CRONOTACHIGRAFO E SANZIONI Corte Giustizia CE n C-210/10 del 09/02/2012

La Corte di Giustizia Ue ha sancito che le sanzioni per la violazione delle norme sul cronotachigrafo devono essere proporzionate alle infrazioni e quindi non sono legittime se inflitte a prescindere dalla loro gravità.

Il Caso. La Corte europea ha così deciso valutando il caso di un camion ungherese, in transito dall'Ungheria alla Romania, che in occasione di un controllo sul cronotachigrafo in cui l'autorità non riscontrava alcuna mancanza o anomalia se non il fatto che uno dei dischi di registrazione non indicava il chilometraggio all'arrivo, si vedeva applicare comunque una sanzione di 332 euro. Da qui il ricorso, che dopo vari passaggi è giunto fino alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. In particolare la questione sottoposta al vaglio della Corte era se ci fosse o meno proporzionalità nel regime sanzionatorio applicato in Ungheria.

La decisione. La Corte di Giustizia afferma che il regolamento 57/2007 che disciplina la materia dell'orario di lavoro richiede solo che le sanzioni siano effettive, proporzionate,

dissuasive e non discriminatorie e non contiene norme più precise riguardo a come stabilire tali sanzioni nazionali, né stabilisce alcun criterio esplicito rispetto alla valutazione della proporzionalità.

Ciò malgrado, osserva la Corte, in mancanza di un'armonizzazione della normativa europea nel settore delle sanzioni, gli Stati membri possono scegliere quelle che sembrano loro appropriate ma devono comunque esercitare tale potere nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità. Ora, siccome la normativa ungherese stabilisce una sanzione di importo forfetario per qualsiasi violazione delle disposizioni relative all'utilizzo dei fogli di registrazione, senza distinguere tra la natura e la gravità delle differenti violazioni, risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi dell'Unione. Tuttavia, è giustificata l'introduzione di un sistema di responsabilità oggettiva da parte della normativa ungherese poiché, da un lato, detto sistema di responsabilità oggettiva ha la caratteristica di spingere i conducenti a rispettare le disposizioni del regolamento n. 3821/85 e, dall'altro, rispetta il principio secondo cui la sicurezza stradale e il miglioramento delle condizioni sociali dei conducenti rivestono un in-

teresse generale. Di conseguenza, ha concluso la Corte Ue, il fatto di prevedere un sistema di responsabilità oggettiva che sanziona la violazione del regolamento n. 3821/85 non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell'Unione. Ad ogni buon conto si evidenzia che, nelle more, l'Ungheria ha nel frattempo adottato un nuovo decreto governativo nel 2009 che ha abrogato quello precedente (il n. 57/2007) in vigore al momento dell'applicazione della sanzione oggetto della causa sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia, che adotta un regime sanzionatorio con graduazione dell'importo della sanzione in funzione della gravità delle infrazioni agli articoli 13-16 del regolamento n. 3821/85.

LA FOTO ALL'AUTOVELOX

Garante della Privacy, parere n. 24016 dell'8 novembre 2011

Il garante ha affermato che sono consentiti strumenti tecnologici per rilevare le infrazioni del codice della strada, ma si possono utilizzare solo se non violano i principi della privacy. In base al parere del garante, dunque, i sistemi autovelox devono evitare non soltanto di riprendere pedoni o altri utenti stradali non interessati alla multa ma anche, almeno nel caso di quelli bidirezionali, essi devono

essere usati soltanto «se i dati raccolti sono pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare». In sintesi, la fotografia prodotta dall'autovelox deve limitarsi a inquadrare la targa del mezzo, senza allargando il quadro arrivando a comprendere anche chi ci viaggia dentro. In caso contrario, secondo il garante, potrebbe violare la privacy del conducente.

SE MANCA L'AVVIAMENTO NON VA RETTIFICATO IL VALORE DELLA CESSIONE

Commissione tributaria di Bologna

La Commissione tributaria provinciale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un'impresa di trasporto merci per conto terzi contro un avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle Entrate che rettificava da euro 7.000 a 68.000 il valore dichiarato per la cessione dell'azienda di trasporto merci costituita dal solo titolo autorizzativo. Nella sentenza della Commissione tributaria si legge che l'avviamento è pur sempre l'attitudine dell'impresa a produrre redditi e tale attitudine non può che essere riferita al futuro sulla base del complesso degli elementi (merci, attrezzature, zona d'attività, clienti serviti, attività di relazione etc.) che fanno parte dell'azienda, ma che se l'azienda trasferita non possiede tali elementi non è ipotizzabile calcolare il valore del suo avviamento. Se con l'atto di cessione - prosegue la sentenza - viene a mancare il complesso dei beni funzionalmente organizzati in un contesto produttivo dall'imprenditore, viene meno la possibilità di determinare l'avviamento che rappresenta in sostanza la redditività

dell'azienda conseguente a diversi elementi cioè il valore che si attribuisce all'azienda quale complesso economico già funzionante.

IN CASO DI INCIDENTE, L'ETILOMETRO HA PIENO VALORE PROBATORIO

Corte di Cassazione sentenza n. 13745

Con questa sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di incidente stradale, l'etilometro ha pieno valore probatorio a prescindere dal luogo in cui viene effettuato l'accertamento. Il caso sottoposto all'esame dei giudici riguardava un automobilista coinvolto in un sinistro stradale che aveva contestato la prova etiometrica perché effettuata a due ore di distanza dal fatto e non presso una struttura sanitaria. I giudici di merito avevano condannato il conducente per guida in stato d'ebbrezza ma l'imputato si era rivolto alla Suprema Corte per far valere la disposizione per la quale l'accertamento del tasso alcolico debba essere effettuato nelle strutture sanitarie. La Cassazione ha però dato ragione ai giudici di primo e secondo grado, specificando che quella presso la struttura sanitaria è solo una modalità aggiuntiva e facoltativa della prova etiometrica, per gli agenti accertatori. Secondo i giudici infatti, il regolamento non stabilisce una modalità tassativa ed esclusiva di accertamento dello stato di ebbrezza, ma solo una facoltà attribuita alla Polizia Stradale. Inoltre la Cassazione ha considerato inammissibili le censure in merito al tempo trascorso tra l'incidente e l'alcoltest visto che, sia il Tribunale che la Corte d'Appello, con motivazione logica, hanno dichia-

rato inattendibile e non provato il fatto che l'imputato abbia ingerito alcol nel lasso di tempo intercorso tra l'incidente e la rilevazione. Per questi motivi i giudici hanno rigettato il ricorso confermando la condanna e addebitando all'automobilista ricorrente il pagamento delle spese processuali.

PER EVITARE UN CANE, CAUSA UN «MORTALE»: NON È REATO


Corte di Cassazione, sentenza 14 luglio 2011

Non commette reato l'automobilista che, per evitare un cane, invade la corsia opposta causando un incidente mortale, anche nel caso in cui al momento del sinistro proceda ad una velocità superiore a quella consentita. Così ha stabilito la Cassazione affermando che pur sussistendo il fatto, lo stesso non costituisce reato. I giudici infatti hanno testualmente dichiarato che: «in materia di incidenti stradali, l'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa».

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA

Costi di gestione

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ boli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4250	0,0250	0,1010	0,0380	0,0210	0,3790	0,1110	1,7500	0,8670	0,2170	2,8340
60.000	0,4330	0,4250	0,0250	0,1010	0,0380	0,0140	0,2530	0,1110	1,4000	0,5780	0,1450	2,1230
80.000	0,3250	0,4250	0,0250	0,1010	0,0380	0,0110	0,1900	0,1110	1,2260	0,4340	0,1090	1,7690
100.000	0,2600	0,4250	0,0250	0,1010	0,0380	0,0080	0,1520	0,1110	1,1200	0,3470	0,0860	1,5530

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammorta- mento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manuten- zione	Collaudi/ boli	Assicura- zioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3950	0,0250	0,1010	0,0570	0,0590	0,4500	0,1160	2,0030	1,0200	0,2170	3,2400
60.000	0,5330	0,3950	0,0250	0,1010	0,0570	0,0390	0,3000	0,1160	1,5660	0,6800	0,1450	2,3910
80.000	0,4000	0,3950	0,0250	0,1010	0,0570	0,0290	0,2250	0,1160	1,3480	0,5100	0,1090	1,9670
100.000	0,3200	0,3950	0,0250	0,1010	0,0570	0,0240	0,1800	0,1160	1,2180	0,4080	0,0860	1,7120

Fonte: Ufficio Studi Federtrasporti

GENNAIO 2012

Il primo mese del 2012 presenta la solita dinamica crescente del prezzo del gasolio, oltre che alcuni altri incrementi riguardanti in particolare i pedaggi autostradali, i pneumatici e le assicurazioni, con le consuete pesanti ripercussioni sul totale del costo chilometrico di un'impresa di autotrasporto. La voce personale e trasferte risulta al momento invariata.